

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E
S.M.E I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE.**

L'anno duemiladiciassette, addì **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. PASTRE Elvio	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. BREUSA Ivano	Sì
5. RIBET Massimiliano	Sì
6. FAVETTO Andrea	Sì
7. SCONTUS Annalisa	Sì
8. BREUSA Lorenzina	Sì
9. BERGER Dina	Giust.
10. BOSCO Massimo	Sì
11. MARTIN Luigi	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.E I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- ⑩ le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- ⑩ le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ⑩ le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- ⑩ le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

Considerato che:

- ⑩ ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica*

per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”

- ⑩ ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- ⑩ ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ritenuto che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. le sole partecipazioni dirette;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- ⑩ l'articolo 13 del Tuell che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- ⑩ l'articolo 112 del Tuell, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo*

economico e civile delle comunità locali”;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.” allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Visto il parere del Revisore dei Conti del 26/09/2017

Vista la Deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti Sez. Autonomie;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pomaretto alla data del 26 settembre 2016 come risulta dalle “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs.175/2016 e s.m.i.” allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni, in quanto le società non rientrano nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 :
 - a. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b. ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - c. ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
 - d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente deliberazione, risulta da intraprendere la liquidazione della partecipazione detenuta dal Comune di Pomaretto nella società La Tuno srl, per le seguenti motivazioni:

- L'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2017 ha votato favorevolmente in merito all'avvio del processo di trasformazione societaria al fine di predisporre quanto necessario per deliberare in una prossima assemblea straordinaria la trasformazione in Fondazione, reputata quale strumento più idoneo per la gestione dell'Ecomuseo delle miniere; dalle prime analisi è emerso che lo strumento della Fondazione permetta un aumento della progettualità, con partecipazione a bandi (pubblici o di fondazioni bancarie) per l'ottenimento di contributi; infatti per la maggior parte dei bandi la possibilità di poter presentare domanda per un contributo è negata ad una Srl, mentre è invece possibile per una Fondazione. L'accesso a tali nuovi progetti permetterebbe l'incremento del fatturato e il raggiungimento del pareggio di esercizio (dal 2011 al 2015 la Società ha registrato una sola perdita di esercizio), La relazione per la trasformazione sarà predisposta entro ottobre 2017. Se tale trasformazione societaria non sarà approvata entro il 31 dicembre 2017, si procederà alla messa in liquidazione della Società.
 - Qualora non venga approvata entro il 31 dicembre 2017 la trasformazione societaria, richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocare tempestivamente un'assemblea per deliberare la messa in liquidazione della Società e la nomina del liquidatore.
 - Non sono ancora stati stimati i tempi della liquidazione, in quanto tale strategia verrà intrapresa solo nel caso in cui non si procedesse, entro il 31 dicembre 2017 alla trasformazione della Società in Fondazione.
 - Non sono ancora stati stimati i risparmi della liquidazione, in quanto tale strategia verrà intrapresa solo nel caso in cui non si procedesse, entro il 31 dicembre 2017 alla trasformazione della Società in Fondazione.
 - La società non risulta più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
4. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
 5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
 6. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo; a tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
 7. di dare atto che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e s. m. e i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. e i.;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P..
 8. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ritenuta l'urgenza di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento agli Organi competenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia